



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



Al sig. Presidente del tribunale di Ancona
Al sig. Presidente del tribunale di Bari
Al sig. Presidente del tribunale di Bologna
Al sig. Presidente del tribunale di Bolzano
Al sig. Presidente del tribunale di Brescia
Al sig. Presidente del tribunale di Cagliari
Al sig. Presidente del tribunale di Caltanissetta
Al sig. Presidente del tribunale di Campobasso
Al sig. Presidente del tribunale di Catania
Al sig. Presidente del tribunale di Catanzaro
Al sig. Presidente del tribunale di Firenze
Al sig. Presidente del tribunale di Genova
Al sig. Presidente del tribunale di L'Aquila
Al sig. Presidente del tribunale di Lecce
Al sig. Presidente del tribunale di Messina
Al sig. Presidente del tribunale di Milano
Al sig. Presidente del tribunale di Napoli
Al sig. Presidente del tribunale di Palermo
Al sig. Presidente del tribunale di Perugia
Al sig. Presidente del tribunale di Potenza
Al sig. Presidente del tribunale di Reggio Calabria
Al sig. Presidente del tribunale di Roma
Al sig. Presidente del tribunale di Salerno
Al sig. Presidente del tribunale di Sassari
Al sig. Presidente del tribunale di Taranto
Al sig. Presidente del tribunale di Torino
Al sig. Presidente del tribunale di Trento
Al sig. Presidente del tribunale di Trieste
Al sig. Presidente del tribunale di Venezia

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

Oggetto: Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-416) – Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo del 15 dicembre 2016 – Prime disposizioni operative sul procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti.



Come è noto, con i commi 414-416 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno e sono state indicate le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

In particolare, il comma 415 prevede:

- che *“il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo”*;
- che *“il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente”*;
- che invece, *“quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”*.

In linea con le disposizioni di cui ai commi 414 e 415 della legge sopra citata, come previsto dal successivo comma 416, è stato dunque emanato in data 15 dicembre 2016 il decreto di attuazione, sottoscritto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017), con il quale sono stati individuati i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme agli aventi diritto e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

Tale sperimentazione è stata avviata, per gli anni 2016 e 2017, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – ovverosia: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia – i quali ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto della relativa Corte di appello (art. 2).

Le istanze di accesso al Fondo, redatte in conformità al modulo (FORM) disponibile nell’area denominata *«Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno»* del sito internet del Ministero (www.giustizia.it), sono depositate nella cancelleria dei citati tribunali e devono contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i dati e gli allegati di cui all’art. 3 del decreto.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità delle istanze e le trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia (presso cui è istituito il Fondo) sia nel caso in cui le ritenga ammissibili (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui le ritenga inammissibili, indicando, in tal caso le ragioni (art. 4, comma 1).

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede alla liquidazione delle istanze accolte, secondo quanto previsto dall’art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2016 e ad euro 500.000 per l’anno 2017 (art. 4, comma 2).

Poiché tuttavia la dotazione annuale assegnata al Fondo è ripartita e imputata trimestralmente, quest'ultimo, alla scadenza di ciascun trimestre, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono state trasmesse al Fondo nel corso del medesimo trimestre, le risorse imputate a quello stesso periodo, secondo criteri di proporzionalità (art. 5, commi 1 e 2). Le somme eventualmente residue da tale distribuzione incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario (art. 5, comma 3). In ogni caso, la somma corrisposta all'avente diritto in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento non può essere superiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale (art. 5, comma 4).

Orbene, così riassunto il contesto normativo e regolamentare di riferimento, nonché rilevato che il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha attribuito a questa Direzione generale la gestione del capitolo di bilancio sul quale sono appostati gli stanziamenti per il funzionamento del Fondo in oggetto, appare opportuno fornire alcune prime indicazioni operative funzionali alla corretta gestione della prevista fase di sperimentazione, con riferimento al procedimento di ricezione delle domande e a quello di corresponsione delle somme ai richiedenti. Nulla dunque si dirà, in questa sede, in ordine al successivo procedimento di rivalsa del Ministero sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.

A) Ricezione delle domande

Le domande potranno essere depositate presso le cancellerie dei tribunali sia in forma cartacea, sia a mezzo posta raccomandata, sia a mezzo PEC.

Quanto all'iscrizione delle stesse nei registri dell'ufficio, la competente Direzione generale per i servizi informativi automatizzati ha previsto un nuovo codice oggetto "411670" – denominato "*Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (ex art. 1, commi 414-416 Legge 28 dicembre 2015, n. 208)*" – a valere sulla ritualità attualmente prevista dal codice "411999", che a breve potrà essere utilizzato a tal fine.

Quanto al trattamento fiscale, l'esclusione del procedimento dall'obbligo di versamento del contributo unificato (di cui all'art. 1, comma 415, della legge) deve intendersi esteso anche al pagamento dell'importo forfetario di cui art. 30 del d.P.R. n. 115/2002, essendo quest'ultimo previsto, nell'ambito del "*processo civile*", a carico della parte "*che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati*" (ovverosia, all'evidenza, in ipotesi del tutto diverse da quella in esame).

B) Corresponsione delle somme

Con riferimento, invece, al procedimento di corresponsione delle somme spettanti, giova in primo luogo evidenziare che il Fondo è tenuto, "*sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1*" dell'art. 4 del d.m. 15 dicembre 2016, a corrispondere agli aventi diritto quanto spettante in relazione alle istanze trasmesse al Fondo medesimo nel corso di ciascun trimestre decorrente dalla data di pubblicazione del d.m. 15 dicembre 2016: poiché tuttavia – come detto – la somma complessiva stanziata deve essere imputata e ripartita nei quattro trimestri dell'anno 2017, appare necessario prevedere che anche i trimestri all'interno dei quali sono state trasmesse le domande al Fondo coincidano con quelli solari.

Tale liquidazione, inoltre, dovrà avvenire nei limiti delle risorse finanziarie imputate a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno di riferimento e secondo criteri di proporzionalità.

Al fine dunque di consentire a questa Direzione generale di verificare agevolmente e in tempi brevi la capacità del Fondo di soddisfare le istanze ritenute ammissibili dalle SS.LL. e trasmesse, ai fini della corresponsione delle somme spettanti, entro la scadenza di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno 2017, nonché, in caso di incapienza, di effettuare le necessarie

riduzioni secondo criteri di proporzionalità, appare opportuno invitare le SS.LL. a trasmettere al Fondo un'unica nota riepilogativa per ciascun trimestre (redatta utilizzando l'allegato modello), avendo cura di indicare in essa, quanto alle istanze ritenute ammissibili:

- a. gli elementi identificativi di ogni singola istanza (nome e cognome dell'istante, nome e cognome del coniuge inadempiente, data di ricezione della stessa);
- b. l'importo richiesto con ciascuna istanza (mensile e complessivo);
- c. l'importo complessivo richiesto con tutte le istanze trasmesse in relazione al trimestre di riferimento.

In considerazione, poi, dell'espressa previsione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. 15 dicembre 2016, con la medesima nota le SS.LL. vorranno altresì indicare le istanze relative allo stesso periodo ritenute inammissibili, indicando, per ciascuna di esse, le ragioni di tale giudizio.

La nota in questione dovrà recare nell'oggetto la sigla "DGGC-1" ed essere trasmessa per interoperabilità, esclusivamente dal sistema di protocollo SCRIPTA, al Dipartimento per gli affari di giustizia.

Una volta effettuate le verifiche di competenza in relazione al trimestre di riferimento, questa Direzione generale emetterà dunque in favore dei funzionari delegati in servizio presso codesti uffici (ovvero, in caso di assenza, presso le competenti Corti d'appello), secondo un criterio di proporzionalità, un unico ordine di accreditamento per ciascun trimestre, a valere sul capitolo n. 1385, p.g. 01. I predetti funzionari delegati, infine, provvederanno ad emettere gli ordini di pagamento in favore degli aventi diritto, nel rispetto del medesimo criterio di proporzionalità.

Proprio in considerazione di tale ultima previsione, dovendo le istanze di liquidazione e la relativa documentazione essere nella materiale disponibilità dei funzionari delegati (quali primi ordinatori di spesa) al momento dell'emissione degli ordini di pagamento, appare opportuno che le SS.LL. trasmettano direttamente ai predetti le istanze ritenute ammissibili (ferma restando la possibilità per questa Direzione generale di richiederne la trasmissione per eventuali approfondimenti).

In ottemperanza, invece, al già citato disposto dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. 15 dicembre 2016, a questa Direzione generale dovranno essere trasmesse, unitamente alla nota riepilogativa di cui sopra, le sole istanze ritenute inammissibili, con l'indicazione, per ciascuna di esse, le ragioni di tale giudizio.

Nel ringraziare fin d'ora le SS.LL. per la collaborazione che vorranno fornire, particolarmente preziosa nell'ambito del periodo di sperimentazione, si raccomanda scrupolosa osservanza di quanto sopra disposto.

Roma, 22 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

